

# **Disciplinare del Libro genealogico del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido**

## **Art. 1**

Ai sensi dell'art. 9 della legge 29 giugno 1929, n. 1366 e delle disposizioni di cui all'art. 71 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è istituito il Libro Genealogico del Cavallo di razza Agricola Italiana da Tiro Pesante Rapido dall'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Italiano da Tiro Pesante Rapido, con sede in Verona, giuridicamente riconosciuta con DPR 28 novembre 1974, n. 924.

Detto Libro Genealogico è gestito dalla citata Associazione, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla base del presente Disciplinare. L'Associazione Nazionale di razza per le attività previste dal presente Disciplinare si avvale della propria organizzazione centrale e periferica. Il Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido, la cui zona d'origine è situata nelle province di Verona, Padova, Vicenza, Venezia, Treviso, Udine, Rovigo e Ferrara è di fatto allevato e selezionato in tutto il territorio nazionale.

## **CAPITOLO I Organizzazione Libro Genealogico**

### **Art. 2**

Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo della razza, ed ha pertanto la finalità di valorizzare la produzione sia sul piano tecnico sia economico. Inoltre, ha lo scopo di conservare il Cavallo da Tiro Pesante Rapido, di favorirne con la selezione il miglioramento e di promuoverne la valorizzazione economica attraverso la produzione di carne a basso costo.

Le attività di cui al presente Disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

### **Art. 3**

Allo svolgimento delle attività del Libro l'Associazione Nazionale provvede mediante:

- a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- b) l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;
- c) gli Uffici Provinciali;
- d) il Corpo degli Esperti.

### **Art. 4**

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare. Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- 1 rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dei servizi zootecnici;
- 3 rappresentanti degli allevatori nominati dall'Associazione Nazionale di razza;
- 3 funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati delle Regioni nelle quali la razza abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al Libro (la nomina di tali funzionari è fatta dai rispettivi Assessorati regionali dell'Agricoltura);
- il Presidente dell'Associazione Nazionale di razza;
- 1 esperto di zootecnia nominato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali su proposta dell'Associazione Nazionale di razza;
- 1 rappresentante del Ministero della Salute - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
- 1 rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori;

partecipa con diritto di voto alle riunioni della Commissione il funzionario del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare.

Il Direttore dell'Associazione Nazionale di Razza partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di Segretario.

La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente tra i membri componenti.

I componenti della Commissione Tecnica restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

La Commissione può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della Commissione può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione stessa.

La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 5**

L'Ufficio Centrale provvede:

- a) al coordinamento ed al controllo del lavoro degli Uffici Provinciali ed all'espletamento dei compiti relativi alla realizzazione della selezione e del funzionamento del Libro Genealogico;
- b) al rilascio dei documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare;
- c) alla pubblicazione e/o divulgazione periodica dei dati tecnici relativi ai soggetti iscritti al Libro Genealogico secondo le indicazioni e le deliberazioni della Commissione Tecnica Centrale;
- d) ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo quanto stabilito dall'apposito Disciplinare.

Responsabile dell'applicazione del presente Disciplinare, delle Norme Tecniche di selezione e delle delibera della Commissione Tecnica Centrale a livello nazionale è il Direttore dell'Associazione Nazionale.

## **Art. 6**

Gli Uffici Provinciali provvedono:

- a) ad espletare, sul piano provinciale, le attività del Libro Genealogico previste dal presente Disciplinare;
- b) a compilare ed aggiornare i moduli e gli schedari, per la parte di propria competenza, ad organizzare le visite aziendali secondo il disposto del successivo art. 14 e a trasmettere i documenti ufficiali del Libro Genealogico a norma dei successivi artt. 15 e 19.

Le Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione Nazionale di razza, provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici Provinciali del Libro Genealogico.

Qualora non avvenga il caso previsto dal comma precedente, l'Associazione Nazionale di razza provvederà, in via temporanea, ad espletare direttamente le anzidette attività o a delegarle ad un proprio Ente Socio.

La vigilanza sulla tenuta del Libro genealogico negli Uffici Provinciali è svolta dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con le Regione e Province autonome medesime.

## **Art. 7**

Il Corpo degli Esperti è formato da tecnici specializzati, nominati dalla Commissione Tecnica Centrale, per la valutazione morfologica dei soggetti da iscrivere ai registri del Libro Genealogico, nonché dei soggetti presentati nelle mostre e nei concorsi.

## **CAPITOLO II**

### **Ammissione degli allevamenti al Libro Genealogico ed iscrizione dei riproduttori**

## **Art. 8**

L'iscrizione al Libro Genealogico è volontaria: l'allevatore che intenda iscrivere i propri soggetti deve presentare domanda all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio o ad altro Ente Socio eventualmente delegato ai sensi del precedente art. 6, dichiarando di accettare il presente Disciplinare e le successive modifiche che dovessero esservi apportate dagli organi competenti.

Possono essere iscritti al Libro Genealogico gli allevamenti che possedano:

- soggetti già iscritti al Libro Genealogico;
- femmine d'origine comune o soggetti di razza Bretonne non iscritti al Libro Genealogico ma in possesso dei requisiti di razza e dagli altri vincoli posti dal presente Disciplinare e/o dalle delibere della Commissione Tecnica Centrale.

Il giudizio d' idoneità morfologica è pronunciato da un Esperto di razza incaricato delle visite aziendali dall'Associazione Nazionale. A tali visite presenzia un funzionario regionale designato dall'Amministrazione competente per territorio.

Può altresì presenziare anche un dipendente dell'Associazione Nazionale di razza.

I lavori dell'Esperto saranno coadiuvati da un dipendente dell'Associazione Provinciale Allevatori, o di altro Ente Socio che sostituisca l'Associazione Provinciale secondo il disposto dell'art. 6, il quale svolge funzioni di segretario.

Il giudizio dell'Esperto è insindacabile.

L'Ufficio Centrale si riserva in ogni modo la facoltà di disporre delle visite suppletive a verifica del lavoro degli Esperti.

I Centri stalloni pubblici o privati, in quanto detentori di riproduttori iscritti, sono equiparati a tutti gli effetti agli allevamenti di Libro Genealogico.

## **Art. 9**

Fatte salve le disposizioni del successivo art. 12, l'iscrizione al Libro Genealogico a "Libro aperto" è ammessa solo per i soggetti di sesso femminile, che devono in ogni modo possedere i seguenti requisiti:

- a) rispondere ai requisiti genealogici e/o genetici previsti dalle Norme Tecniche stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale;
- b) piena rispondenza ai caratteri tipici fissati per il Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido e valutazione non inferiore a quella prevista dalle norme tecniche che saranno stabilite dalla Commissione Tecnica Centrale:
- c) età non inferiore a ventisei mesi:
- d) assenza di malattie, tare e difetti gravi trasmissibili.

### **Art. 10**

In relazione all'appartenenza ai diversi Registri del Libro Genealogico, ai soggetti iscritti è applicato secondo il disposto del successivo art. 11, un marchio di razza del quale l'Associazione Nazionale detiene il brevetto.

Ai soggetti iscritti al Libro sarà attribuito un numero di matricola d'iscrizione. Ai soggetti d'importazione non si applica il marchio.

I soggetti iscritti dovranno essere identificati tramite il rilevamento dello stato segnaletico e/o con eventuale altro metodo stabilito dalla Commissione Tecnica Centrale.

I soggetti nati nello stesso anno avranno la stessa lettera iniziale del nome che cambierà di anno in anno secondo l'alfabeto italiano escludendo la lettera "H".

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, al fine di poter garantire la corretta genealogia di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento secondo metodi di verifica stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale, anche ripetutamente, qualunque soggetto maschio o femmina, iscritto al Libro Genealogico, anche al di là dei casi di obbligatorietà che saranno previsti dalle Norme Tecniche o dalle delibere della Commissione Tecnica Centrale.

L'allevatore è tenuto a rendere disponibile il soggetto indicato dall'Ufficio Centrale. Ogni rifiuto comporta la cancellazione del soggetto dal Libro Genealogico.

### **Art. 11**

I puledri e le puledre nati da genitori iscritti al Registro genealogico Stalloni e Fattrici e rispondenti ai requisiti delle Norme Tecniche di Selezione e ai requisiti stabiliti dalle delibere della Commissione Tecnica Centrale, possono essere iscritti al Registro genealogico dei Giovani Soggetti previo esame morfologico favorevole dell'Esperto di razza.

A tali puledri dovrà essere applicato il marchio alla coscia lato sinistro e sarà attribuito dall'Associazione Nazionale un numero di matricola d'iscrizione. I puledri maschi per accedere al Registro genealogico dei Giovani Soggetti dovranno essere in possesso di almeno tre generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico o ad un Libro della razza Bretone riconosciuto dall'Associazione Nazionale, come prescritto dal successivo art. 12. Previo esame morfologico favorevole dell'Esperto di razza, detti puledri e puledre possono essere iscritti al Registro genealogico Stalloni e al Registro Genealogico Fattrici ma non prima del compimento di 26 mesi d'età. A tali soggetti dovrà essere applicato un secondo marchio di razza sul collo lato sinistro.

Alle fattrici valutate positivamente dall'Esperto di razza ed iscritte da adulte a Libro aperto, secondo il disposto del precedente art. 9, sarà applicato un solo marchio di razza al collo lato sinistro e sarà attribuito dall'Associazione Nazionale un numero di matricola d'iscrizione.

### **Art. 12**

Possono essere iscritti al Libro Genealogico, nel Registro genealogico stalloni, i maschi di razza Bretone importati che abbiano almeno 26 mesi d'età, solo se accompagnati da certificato genealogico rilasciato da Ente che detiene un Libro Genealogico riconosciuto dall'Associazione Nazionale di razza.

Tali soggetti dovranno possedere almeno tre generazioni di ascendenti iscritte al Libro Genealogico di cui al comma precedente.

Ugualmente potranno essere iscritte, le fattrici di razza Bretone importate con almeno 26 mesi d'età e che siano accompagnate da certificato genealogico rilasciato da un Ente che detiene un Libro Genealogico riconosciuto dall'Associazione Nazionale di razza.

### **Art. 13**

Con motivata deliberazione dell'esperto di razza, incaricato della revisione dei soggetti iscritti e dei relativi prodotti, potranno essere eliminati dal Libro Genealogico le cavalle e gli stalloni che abbiano dato cattiva produzione e nei quali si siano manifestati gravi difetti, tare o malattie trasmissibili. Saranno pure eliminate le femmine rimaste vuote per tre anni consecutivi. L'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido provvederà al ritiro ed alla conservazione dei certificati d'iscrizione al Libro Genealogico dei soggetti eliminati.

### **Art. 14**

Le visite per l'iscrizione dei soggetti al Registro genealogico dei Giovani Soggetti, degli Stalloni e delle Fattrici s'indicono di norma una volta l'anno in sede di opportune visite aziendali.

L'Esperto di razza incaricato delle visite è designato dall'Ufficio Centrale.

I calendari di visita sono predisposti, in accordo con l'Ufficio Centrale, dall'Ufficio Provinciale competente per territorio, il quale ha l'obbligo di inoltrarli tempestivamente agli allevatori, all'Ufficio Centrale, all'Esperto di razza incaricato ed ai competenti Uffici Regionali.

### Art. 15

Il Certificato Genealogico viene rilasciato dall'Ufficio Centrale per il tramite degli Uffici Provinciali, per tutti i soggetti. Il certificato genealogico accompagna il documento di identificazione degli equidi (passaporto), previsto dalle direttive CEE n. 426/1990 e 427/1990 e dalle decisioni CE n. 623/1993 e 68/2000 e rilasciato con le stesse modalità. L'eventuale richiesta può essere fatta solo dal proprietario del soggetto sempre per il tramite del proprio Ufficio Provinciale.

Con delibera della Commissione Tecnica Centrale viene stabilito, per le diverse categorie di soggetti, le informazioni di libro genealogico che debbono comparire nel certificato genealogico nonché le modalità di compilazione ed aggiornamento.

Per lo stesso soggetto è rilasciabile un solo certificato genealogico originale. In caso di smarrimento o di furto, debitamente comunicato dall'interessato per il tramite del proprio Ufficio Provinciale, potrà rilasciarsi un secondo certificato genealogico sul quale deve essere stampigliata in modo evidente la dicitura duplicato.

### Art. 16

Il Libro Genealogico si articola in:

- a) **Registro genealogico dei giovani soggetti**, nel quale possono essere iscritti i puledri e le puledre nati da stallone e fattrice iscritti ai successivi Registri di cui alle lettere b) e c). Secondo il disposto del precedente art. 11, potranno essere iscritti al presente Registro solo i puledri maschi in possesso, di almeno tre generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico del Cavallo Agricolo Italiano da T.P.R., o al Libro Genealogico della razza Bretonne riconosciuto dall'Associazione Nazionale.

Tutti i puledri, maschi o femmine, per essere iscritti al presente Registro dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche di selezione e dei requisiti stabiliti dalle delibere della Commissione Tecnica Centrale.

- b) **Registro genealogico degli stalloni**, al quale possono essere iscritti i maschi provenienti dal Registro dei giovani soggetti.
- c) **Registro Genealogico delle fattrici**, al quale possono essere iscritte le femmine provenienti dal Registro dei giovani soggetti.
- d) **Registro delle monte**, nel quale sono registrate le coperture effettuate da ogni stallone iscritto al Libro Genealogico, nel corso della stagione di monta. Nei modi previsti dall'art. 12, possono essere iscritti nei Registri di cui alle lettere b) e c) i riproduttori maschi e femmine non provenienti dal Registro genealogico dei giovani soggetti. Per le sole fattrici è ammessa l'iscrizione al Registro di cui alla precedente lettera c) secondo il disposto dell'art. 9.

Tutti i soggetti iscritti ai registri di cui alle lettere b) e c) dovranno comunque essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche di selezione e dalle delibere della Commissione Tecnica Centrale.

#### **Art. 17**

Il marchio a fuoco da applicarsi ai soggetti di cui agli artt. 10 e 11 è rappresentato da una scala a cinque pioli racchiusa in uno scudo delle dimensioni di circa cm 11 di altezza per cm 9 di larghezza, di cui l'Associazione Nazionale di razza detiene il brevetto.

#### **Art. 18**

Per le infrazioni alle norme del presente Disciplinare, l'allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti adottati dalla Commissione Tecnica Centrale:

- a) annullamento delle iscrizioni di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;
- b) ammonimento;
- c) sospensione a tempo determinato del proprio allevamento dal Libro;
- d) radiazione del proprio allevamento dal Libro;
- e) denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode.

### **CAPITOLO III**

#### **Schede, moduli e registri del Libro Genealogico**

#### **Art. 19**

Per adeguare il funzionamento del Libro Genealogico alle esigenze di allacciamento del sistema meccanografico sono prescritti i seguenti registri, moduli e schede fondamentali:

- Mod. 1 (dichiarazione di nascita);
- Mod. 2 (Registro puledri);
- Mod. 3 (Schede Registro Genealogico stalloni);
  
- Mod. 4 (Schede Registro Genealogico fattrici);
- Mod. 5 (Avviso di vendita o morte).

La Commissione Tecnica Centrale, sulla base delle esigenze del Libro genealogico, provvede ad emanare apposite delibere in merito alla raccolta e gestione dei moduli.

Oltre a quanto stabilito dal precedente Art.15 vengono istituiti i seguenti documenti:



- a) **Certificato di accertamento DNA** che è rilasciato solo per tutti i soggetti iscritti ai diversi Registri e anche per tutti soggetti nati da padre e madre iscritti, che riporta la formula DNA secondo la metodica utilizzata dal laboratorio specializzato presso cui vengono effettuati gli accertamenti d'ascendenza del LG;
- b) **Certificato d'accertamento d'ascendenza** che può essere rilasciato solo per i riproduttori maschi e femmine iscritti ai Registri Stalloni e Fattrici, provenienti dal Registro dei Giovani Soggetti, ed anche per tutti i soggetti nati da padre e madre iscritti; tale documento riporta l'esito positivo dell'accertamento d'ascendenza effettuato da laboratorio specializzato presso cui vengono effettuati gli accertamenti d'ascendenza del LG.

Fatta salva la possibilità che apposite delibere di CTC ne prevedano il rilascio d'ufficio, tali documenti sono rilasciati a richiesta del proprietario per il tramite del loro Ufficio Provinciale.

## **CAPITOLO IV**

### **Obblighi degli allevatori - Finanziamento del Libro**

#### **Art. 20**

I proprietari dei soggetti iscritti al Libro Genealogico hanno l'obbligo di:

- a) mantenere razionalmente i soggetti;
- b) fornire tutte le notizie necessarie per il regolare aggiornamento del Libro Genealogico;
- c) condurre le proprie fattrici al salto degli stalloni iscritti;
- d) collaborare nel modo migliore al funzionamento del Libro, rispettando scrupolosamente le norme previste dal presente Disciplinare;
- e) concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico con le quote stabilite dalla competente Associazione Provinciale Allevatori o da altro Ente Socio delegato a sostituire l'Associazione Provinciale secondo il disposto dell'art. 6;
- f) rendere disponibili i soggetti di particolare valore per i programmi di miglioramento della razza, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni fissati dalle Norme Tecniche o dalle delibere della Commissione Tecnica Centrale;
- g) destinare parte delle fattrici per accoppiamenti programmati al fine di ottenere puledri di elevato pregio da mettere eventualmente a disposizione dell'Associazione Nazionale per i programmi di miglioramento effettuati secondo le delibere della Commissione Tecnica Centrale.

#### **Art. 21**

Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede:

– in sede centrale con:

- a) quote contributive versate dalle Associazioni Regionali o Provinciali degli Allevatori;
- b) proventi derivanti dalla distribuzione dei moduli per certificati genealogici e per altri documenti ufficiali;
- c) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- d) altri eventuali proventi;

– in sede provinciale o regionale con:

- a. quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni Provinciali o Regionali per l'espletamento delle attività del Libro Genealogico;
- b. contributi in applicazioni di leggi in materia zootecnica;
- c. altri eventuali proventi.

## **CAPITOLO V**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 22**

È data facoltà alla Commissione Tecnica Centrale di predisporre, tramite apposite delibere, opportuni regolamenti in merito alle valutazioni genetiche, alla fecondazione strumentale, alla produzione di embrioni ed all'effettuazione delle mostre di Libro Genealogico.

#### **Art. 23**

Registri, certificati, moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente Disciplinare, contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale di razza hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

#### **Art. 24**

Le Norme Tecniche di selezione che stabiliscono lo standard della razza, che fissano i requisiti genotipici, morfologici e funzionali e che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Libro Genealogico e quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione sono emanate dalla Commissione Tecnica Centrale e devono essere approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Eventuali modifiche di iniziativa di detto Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'Associazione Nazionale, previa delibera della Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale stessa.

Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto d'approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

#### **Art. 25**

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali può apportare eventuali modifiche al presente Disciplinare, di propria iniziativa, o su proposta della Commissione Tecnica Centrale.

Tali modifiche entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

**VISTO SI APPROVA**  
**Il Direttore Generale**